



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 28/07/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 1655

Cont. 498/07/L CIULLO IPPAZIO c/Regione Puglia. Liquidazione competenze per l'attività di collaborazione prestata dall'avv. Angelo Vantaggiato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n.823/2008, la prima sezione del Tar Bari ha accolto il ricorso proposto dalla società Ciullo S.n.c. volto ad ottenere l'annullamento del diniego regionale alla proroga della prosecuzione dell'attività di coltivazione di una cava, insistente in località Itri nel Comune di Gallipoli, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite.

- Con provvedimento n. 660 del 28/4/2009, la Giunta ha deliberato di proporre ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Puglia Bari n. 823/08 a ministero della prof. avv. Annamaria Angiuli e dell'avv. Maria Liberti, quest'ultima difensore nel giudizio di primo grado.

- Nelle more, il sig. Ciullo Ippazio, con ricorso notificato in data 30/3/2010, ha adito il Tar PugliaBari per l'esecuzione della sentenza del Tar n.823/08.

- Dai fatti di causa è emerso che nei confronti del sig. Ciullo Ippazio è stata emessa la sentenza n.87/2004 dal Giudice penale di LecceSez. distaccata di Gallipoli - confermata dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza n.515/05 e dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.20195/2006 - contenente un obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

- Al fine di poter localizzare sul territorio l'oggetto dell'ordine di ripristino del giudice penale, si è reso indispensabile munirsi di copia autentica dell'intero fascicolo inerente al giudizio penale, giacente negli archivi del Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di Gallipoli. La prof. avv. Annamaria Angiuli, con lettera datata 11/6/2010, ha all'uopo comunicato che: "In considerazione dell'allocatione del fascicolo, della delicatezza del compito, della situazione ambientale che aveva visto impegnati più Colleghi nelle varie fasi del procedimento penale in difesa del sig. Ciullo e dell'urgenza di disporre dei dati occorrenti alla difesa, invano richiesti alla Regione Puglia, è stato necessario rivolgersi ad un Avvocato di sicura imparzialità, individuato nella persona del Collega, avv. Angelo Vantaggiato, con studio in Lecce, che ha portato a termine brillantemente l'incarico conferitogli".

- Alla luce del contenuto della comunicazione appena riportata, si propone di dover ratificare l'operato dell'avv. Angelo Vantaggiato, a supporto dell'incarico conferito alla prof. avv. Anna Maria Angiuli e

all'avv. Maria Liberti, con deliberazione n. 660/2009.

- Si rende necessario, pertanto, rimborsare le spese sopportate dall'avv. Angelo Vantaggiato nell'interesse della Regione Puglia, soddisfatto dall'acquisizione di tutta la documentazione afferente i tre gradi di giudizi (comprensiva di planimetrie, foto ed ortofoto), già proficuamente in parte prodotta nel giudizio R.G. n.599/10, pendente dinanzi alla sede di Bari del Tar Puglia, promosso dal sig. Ciullo Ippazio per l'ottemperanza alla sentenza n.823/08.

- Il rimborso spese, nella nota innanzi menzionata a firma della prof. avv. Angiuli, viene quantificato nella misura forfetaria di euro 700,00, oltre IVA e CAP.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La spesa di euro 873,60, di cui euro 145,60 per IVA ed euro 28,00 per CAP (detratta la R.A. del 20%, pari ad euro 140,00) per le spese e competenze professionali spettanti all'avv. Angelo Vantaggiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'avv. Angelo Vantaggiato, espletato per le ragioni in premessa indicate;
- di riconoscere il pagamento della somma di euro 700,00 in favore dell'avv. Angelo Vantaggiato, nato a Lecce, l'8/10/1958, con studio in via Zanardelli, 7, Lecce C.F.: VNT NGL58R08 E506A;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento della somma autorizzate dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola